



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FESR
SICILIA 2014-2020
PO FESR SICILIA
2014-2020

Azione finanziata nell'ambito del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana



DRG - Area Interna Sicani

COMUNE DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Capofila Area Interna Sicani

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER CHE COSTITUIRA' UNO DEI COMPONENTI DEL LIVING LAB SICANI E CHE DOVRÀ CURARE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO CORRELATO ALLO SVILUPPO DEL LIVING LAB

Oggetto e motivazione circa la scelta della procedura

Il Comune di Bivona – Capofila dell'Area Interna Sicani (in prosieguo, Stazione Appaltante SA) intende avviare una procedura ad evidenza pubblica atta a selezionare il partner che costituirà la terza e la quarta elica del Living Lab Sicani e che curerà, prima la progettazione esecutiva e, dopo, la realizzazione del programma di lavoro correlato all'implementazione e allo sviluppo del Living Lab Sicani.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura per l'instaurazione del partenariato per l'innovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 123 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso ai sensi dell'art. 95, comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

Ai sensi dell'art. 65 del Codice, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

Il progetto Living Lab Sicani è finalizzato alla costituzione di un LIVING LAB che rappresenta un importante strumento di applicazione del modello di innovazione basato sul coinvolgimento degli utenti, un ecosistema per la sperimentazione e la co-creazione con utenti reali in ambienti di vita quotidiana, nei quali gli utenti finali, insieme ai ricercatori, alle aziende e alle istituzioni pubbliche, esplorano, progettano e validano congiuntamente prodotti, servizi, soluzioni e modelli di business nuovi e innovativi, fornendo feedback importanti per la loro messa a punto e successiva commercializzazione.

Questo approccio al ciclo di vita del prodotto/servizio ha innovato la distinzione tradizionale di ruoli e funzioni tra il produttore (o fornitore) e l'utente (o cliente) permettendo la co-creazione (di un prodotto o servizio) il cui risultato è frutto della cooperazione tra utenti finali e gli altri stakeholder in un comune ambiente di prototipazione.

Considerate le finalità che si intendono realizzare con il progetto Living Lab Sicani, l'utilizzo della forma del partenariato per l'innovazione di cui all'art 65 del Codice risulta la modalità più appropriata per una migliore realizzazione in quanto le soluzioni disponibili sul mercato non permettono di soddisfare le esigenze rappresentate; con il partenariato per l'innovazione si mette in moto un'attività di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative ancora non disponibili, in grado di realizzare nuovi e più efficaci servizi per l'Amministrazione, il tessuto economico-produttivo dell'area SNAI e per la comunità in generale.

Categoria del servizio/C.P.V.: 73100000-3 servizi di ricerca e sviluppo sperimentale

Premesse

1.1 Cosa sono i LIVING LAB

L'innovazione è un processo aperto e collaborativo che non si esaurisce all'interno dell'impresa, ma coinvolge, in maniera attiva, una pluralità di soggetti.

Nell'ambito di questo modello di innovazione (open innovation), il ruolo degli utilizzatori assume un'importanza crescente e la chiave del successo è strettamente connessa alla capacità di individuare i bisogni degli utenti e all'abilità di tradurli in caratteristiche tecnico/funzionali di nuovi prodotti e servizi.

Il coinvolgimento degli utenti nel processo innovativo rende infatti l'innovazione più orientata ai bisogni reali e consente di:

- superare il gap esistente tra il prodotto e le aspettative dei beneficiari;
- risparmiare tempo e soldi (legati al progressivo perfezionamento dell'idea innovativa);
- ridurre il rischio di fallimento;
- semplificare ed accelerare l'introduzione del prodotto nel mercato;
- stimolare il management a focalizzarsi sull'attività innovativa, rendendo il processo di sviluppo più rapido.

Il Living Lab (LL) è dunque un'aggregazione tra enti pubblici, grandi e piccole imprese dell'ICT, università, centri di ricerca e gruppi di cittadini, un'infrastruttura per la sperimentazione di innovazioni e nuove tecnologie sostenibili, in condizioni reali in un contesto geografico circoscritto e in un arco di tempo limitato, con l'obiettivo di comprendere le modalità d'uso, di testarne la realizzabilità ed il grado di utilità per gli utenti finali, siano essi cittadini, imprese, etc.

In altri termini, un LL è sia uno spazio di innovazione che un approccio innovativo che applica i principi dell'open innovation allo sviluppo di percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture sociali.

Lo scopo del LL è quindi quello di stimolare l'innovazione trasferendo la ricerca dai laboratori in contesti di vita reale di città e regioni dove i cittadini e gli utenti sono invitati a cooperare con ricercatori, sviluppatori e progettisti per contribuire al processo innovativo nel suo insieme.

Il Living Lab cerca di valorizzare la naturale diversità tra gli attori - aziende, centri di ricerca, università, enti pubblici, cittadini - favorendo e stimolando il reciproco interscambio e la partecipazione congiunta a progetti innovativi di tutti gli stakeholder.

La rilevanza dei LL è stata conclamata nel 2010 dalla Commissione Europea che li ha definiti come Public- Private-People Partnerships (PPPP), finalizzati alla generazione di ecosistemi open e centrati sull'utente, in grado di accelerare l'adozione su larga scala di tecnologie innovative e servizi co-creati con gli utenti stessi.

1.2 Il progetto della Rete dei soggetti coinvolti dell'area interna Sicani.

Su queste basi la Rete dei soggetti coinvolti dell'Area Interna Sicani, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro per le Aree Interne denominato "Sicani" ha attivato l'azione del PO-FESR Sicilia 2014/20, 1.3.2 "Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i living lab".

Il progetto di istituzione di specifici living lab assume una forte rilevanza nel perseguimento dell'intero impianto strategico in quanto mira, mediante la connessione del capitale territoriale ed il capitale umano, a favorire il germogliare di iniziative imprenditoriali fortemente connesse con le vocazioni territoriali e sviluppate da giovani che possono consentire lo sviluppo sostenibile dell'intera area ed invertire il calo demografico e più in generale la crisi economia dell'economia locale. Si tratta di generare valore aggiunto mediante un utilizzo innovativo, con l'ausilio della ricerca, delle risorse immobili presenti nel territorio. Tale processo sarà possibile mediante una

forte partnership che dovrà coinvolgere gli istituti scolastici che opereranno in stretto raccordo con i centri di ricerca, i comuni e le imprese al fine di generare un processo di governance definito a quattro eliche in cui ognuna in funzione delle proprie caratteristiche apporterà uno specifico contributo per favorire la nascita di nuove imprese innovative e garantire un tessuto produttivo locale.

In particolare, i living lab che saranno avviati, fanno riferimento a due asset strategici fortemente connessi con le vocazioni del territorio, nello specifico i due living lab sono: 1) green economy e agroalimentare (90%); 2) tecniche di turismo innovative per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale (10%). I due living lab sono stati concepiti come spazi aperti per la sperimentazione di nuove tecnologie in condizioni reali e in un arco di tempo limitato, con l'obiettivo di testarne la realizzabilità e il grado di utilità per gli utenti finali (cittadini, imprese). All'interno dei due living lab si attiveranno specifici gruppi di ricerca costituiti da giovani del territorio, e non, coadiuvati da ricercatori per effettuare le sperimentazioni mediante l'applicazione delle ricerche pure in possesso dei centri di ricerca. Dalla sperimentazione si giungerà alla definizione di nuovi prodotti e/o processi di lavorazione strettamente connessi alle vocazioni del territorio. I nuovi prodotti una volta testati all'interno degli stessi living lab saranno brevettati e potranno consentire l'avvio di imprese innovative fortemente connesse con il territorio. I living lab oltre alle azioni di sperimentazione offriranno servizi per l'avvio di nuove imprese e la loro gestione all'interno dell'incubatore dei Sicani. Nello specifico nella prima fase si definiranno le principali attività che si intendono realizzare. In tale fase si ascolteranno anche le imprese locali al fine di comprendere specifiche loro esigenze di innovazione di prodotto e di processo. Di seguito nel corso della seconda fase, dopo un'attenta attività di screening, saranno selezionati i soggetti che parteciperanno a tali attività: Imprese e giovani (studenti e/o diplomati delle scuole superiori di secondo grado del territorio e studenti e/o laureati dei corsi di laurea affini alle sperimentazioni che si intendono avviare).

Nella terza fase si procederà all'attivazione dei living lab, ovvero, la costituzione di gruppi di ricerca-azione che con l'ausilio di ricercatori avvieranno percorsi di sperimentazione per il tramite del trasferimento della ricerca pura, in ricerca applicata volta a testare la stessa e sperimentare nuovi processi produttivi e/o nuovi prodotti, fortemente coerenti con le vocazioni territoriali, che potranno essere affinati e successivamente brevettati. Nella quarta fase al fine di favorire la diffusione delle conoscenze e il contestuale avvio di nuove iniziative imprenditoriali innovative sarà attivato un supporto specialistico che dovrà garantire l'erogazione di servizi avanzati mirati alla creazione di start up, alla diffusione della ricerca nelle imprese già esistenti ed al relativo inserimento occupazionale dei giovani che hanno partecipato all'attività di ricerca, nonché all'erogazione di servizi mirati che consentiranno, alle stesse start up e/o imprese già esistenti, l'acquisizione di un corretto stile di gestione imprenditoriale, l'accesso ai mercati di riferimento, lo sviluppo di un valido network con l'intento di intercettare specifiche domande e inserirsi in quella che gli economisti definiscono catena del valore. Si precisa altresì che le start up saranno ospitate negli appositi spazi previsti nell'Incubatore dei Sicani e saranno accompagnate nel corso della loro evoluzione per i successivi tre anni prima di immettersi nel mercato in completa autonomia. Mediante uno strutturato modello di gestione sarà possibile rendere economicamente sostenibile l'intervento proposto e la sua replicabilità in futuro al fine sia di far nascere nuove imprese che di costituire un centro di servizi alle imprese locali già avviate.

1.3 La metodologia di lavoro prevista dalle linee guida regionali

In questo scenario il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana (Ufficio Competente per le Operazioni - UCO) ha emanato delle Linee Guida per la progettazione e realizzazione dei Living Lab finanziati attraverso la citata azione 1.3.2 dell'APQ Aree Interne. Sinteticamente la metodologia di lavoro prevista dalle linee guida prevede:

A. Analisi/Definizione del contesto

Il soggetto beneficiario dell'operazione progettuale, così come indicato nella Scheda Progetto dell'azione 1.3.2 di cui alla Strategia d'Area di pertinenza, definisce la mappatura e l'analisi dei fabbisogni sociali e/o di innovazione rilevati nel territorio di riferimento, ossia rileva specifici problemi e esigenze sociali, con particolare riferimento alla fruizione di beni e servizi collettivi, individuati in ambito territoriale e che richiedano lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche attraverso l'applicazione di una o più KETs.

B. Messa a punto dell'idea

A seguito della definizione della *mappatura dei fabbisogni*, il beneficiario redige il progetto di massima del Living Lab in risposta alle esigenze sociali e a specifici problemi emersi, argomentando i seguenti punti:

- ❖ Descrizione sintetica dell'intervento e dell'approccio "Living Lab" individuato;
- ❖ Finalità, Obiettivi e Risultati Attesi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento
- ❖ Settori chiave in cui si focalizza l'attività di ricerca e sviluppo del Living Lab;
- ❖ Individuazione dei soggetti rappresentanti della Quadrupla Elica e degli utenti finali coinvolti nelle attività di realizzazione del Living Lab.

Fase 2

Co-progettazione dei servizi con gli utenti finali

In questa fase il beneficiario coinvolge i rappresentanti della *quadrupla elica* (*mondo delle imprese, mondo della ricerca, pubblica amministrazione, società civile*), gli utenti finali (*per come precedentemente definiti nel progetto di massima*) presenti nel territorio al fine di approfondire i fabbisogni di innovazione emersi (domanda) e le possibili idee/risposte progettuali (offerta) così da pervenire ad una computa ed efficace progettazione esecutiva.

Di seguito si illustrano i seguenti *step* chiave.

A. Coinvolgere gli attori del territorio

Il soggetto beneficiario provvede a dare ampia diffusione ai contenuti del progetto di massima - anche mediante la pubblicazione di inviti a manifestare interesse e/o l'organizzazione di incontri pubblici (*brokerage event*) - rivolgendosi agli attori del territorio (istituzioni locali, imprese, ricercatori, associazioni, enti del terzo settore e semplici cittadini), utenti finali nonché le associazioni/cooperative di giovani (18-35 anni) presenti nel territorio al fine di acquisire un contributo di idee e di conoscenze volto alla definizione dei contenuti del progetto esecutivo dell'intervento e alla realizzazione di tutte le successive fasi del Living Lab.

B. Protocollo di Intesa fra soggetti della "Quadrupla Elica"

A seguito dell'azione di diffusione dei contenuti del progetto di massima, il Beneficiario individua quei soggetti che, rappresentativi della *quadrupla elica*, manifestano l'impegno a realizzare le attività del Living Lab sottoscrivendo un apposito protocollo di intesa di cui all'Allegato 5 alle linee guida "Protocollo di Intesa fra soggetti della "Quadrupla Elica".

Fase 3

A. Progettazione esecutiva del programma di lavoro

La fase 3 è dedicata alla definizione della progettazione esecutiva del programma di lavoro del Living Lab. Il soggetto beneficiario insieme ai soggetti aderenti al protocollo di intesa di cui alla precedente Fase 2 definiscono un dettagliato progetto del Living Lab (o dei Living Lab, laddove la Strategia d'Area ne preveda più di uno), argomentando nel dettaglio i seguenti punti - così come previsto nell'Allegato 4 delle linee guida "Formulario di Progetto" - dai quali si dovrà desumere il programma di lavoro del Living Lab e la logica dell'intervento.

Punti da argomentare:

- Illustrare la coerenza con l'ambito di innovazione della S3 prescelto e il correlato sub-ambito.
- Individuazione e disponibilità di una sede. Illustrare le caratteristiche del luogo in cui avrà sede il Living Lab.

- Sottoscrizione di un protocollo di intesa fra i soggetti della Quadrupla Elica.
- Descrizione del fabbisogno da soddisfare;
- Descrivere perché la metodologia Living Lab assume un carattere strategico nel soddisfacimento del fabbisogno
- Definizione del programma di lavoro del Living Lab attraverso una puntuale:
 - Illustrazione della soluzione/i individuata/e rispondenti all'esigenza manifestata attraverso l'applicazione di una o più KETs;
 - Illustrazione della logica dell'intervento (risultati attesi, obiettivi, individuazione strumenti e risorse);
 - Descrizione delle singole attività previste dal progetto, illustrando per ciascuna fase del programma di lavoro il contributo, il ruolo e le rispettive responsabilità di ciascun soggetto nella realizzazione delle attività;
 - Individuazione degli strumenti e delle attrezzature necessarie per le attività del progetto;
 - Illustrazione delle professionalità da impegnare, indicando per ciascuna le competenze specialistiche, l'expertise e il know-how tecnico specialistico apportato al progetto;
 - Illustrazione delle possibili ricadute positive dell'intervento sul territorio e sulla comunità;
 - Redazione del Piano di comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca;
 - Definizione del budget e cronoprogramma del progetto.

B. Selezione di un soggetto esterno idoneo per l'affidamento della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione del programma di lavoro correlato allo sviluppo del living lab (opzione facoltativa)

Il beneficiario, se previsto dal progetto, potrà avvalersi di un soggetto esterno idoneo da individuare mediante procedure di evidenza pubblica a cui affidare la progettazione esecutiva e/o la successiva realizzazione del programma di lavoro correlato allo sviluppo del living lab, con specifico riferimento ai temi dell'innovazione e della creatività ed in coerenza con i fabbisogni sociali e/o di innovazione insoddisfatti localizzati nel territorio rilevati.

Fase 4

Presentazione delle proposta progettuale al Dipartimento delle Attività Produttive | Valutazione da parte dell'UCO

Il progetto redatto e presentato secondo quanto disposto dalle Linee Guida (commi 1-10), dalla correlata Scheda Tecnica (Allegato 1) e dalla Nota esplicativa ed informativa sui Living Lab Aree Interne (Allegato 2) con riferimento ai contenuti progettuali e alla logica dell'intervento sarà oggetto di valutazione da parte di una apposita Commissione di Valutazione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive e presieduta dal Dirigente del Servizio 6.S. La Commissione di Valutazione procederà alla verifica dei criteri di ammissibilità specifici e successivamente procederà alla valutazione delle istanze, applicando la griglia di valutazione di cui al citato Allegato 1 che individua per ciascun criterio di valutazione gli indicatori/descrittori e i pesi (punteggi) da attribuire alle proposte progettuali.

Fase 5

Approvazione, ammissione a finanziamento e rendicontazione del progetto di Living Lab.

L'UCO propone al Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive l'adozione del Decreto di approvazione e ammissione a finanziamento del progetto di Living Lab della singola Area Interna. Il Dipartimento procederà quindi ad emanare il decreto di approvazione e ammissione a finanziamento nonché a provvedere agli adempimenti procedurali e finanziari in conformità con le procedure all'uopo previste dal Manuale per l'Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 ss.mm. ii., anche con riferimento alle OO.PP e all'acquisizione di Beni e Servizi, come richiamato dalla presenti Linee Guida (comma 10).

A. Esecuzione delle attività del Living Lab

Una volta intervenuta l'approvazione e l'ammissione a finanziamento del progetto da parte del Servizio 6.S, il beneficiario da avvio all'esecuzione delle attività del Living Lab.

B. Acquisizione di servizi/prestazioni/beni funzionali all'esecuzione del progetto (opzione facoltativa)

Il soggetto beneficiario - se previsto dal progetto - seleziona, mediante procedure di evidenza pubblica, una o più soggetti che parteciperanno al programma di lavoro fornendo servizi/prestazioni/beni funzionali all'esecuzione dello stesso (ad esempio: consulenze, trasferimento di *know how*, messa a disposizione di stabilimenti, laboratori, linee di produzione, impianti, attrezzature, personale specializzato, etc.).

Fase 6

Divulgazione dei risultati della ricerca

I risultati delle attività del Living Lab - in termini di ricerca, sviluppo di prodotto/servizio e sviluppo di metodologie innovative- saranno opportunamente divulgati (anche via web) e messi gratuitamente a disposizione di tutte le imprese e gli organismi interessati, anche attraverso opportuna pubblicazione nel sito/piattaforma dedicato al progetto.

Oggetto, importo e durata dell'appalto ex art. 65 D.LGS 50/16

Con la presente procedura la SA intende selezionare un soggetto (in forma singola o associata) che svolga le seguenti azioni:

Azione 1 - Rediga la progettazione esecutiva del LIVING LAB di concerto con la SA sino alla presentazione della candidatura, atta ad ottenerne il finanziamento per la sua realizzazione, al Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana conformemente a quanto previsto dalle citate linee guida per l'importo di € 6.000,00 oltre IVA dovuta per legge;

Azione 2 - Costituisca la quarta elica del LIVING LAB fornendo i servizi e le prestazioni funzionali all'espletamento dei compiti del LIVING LAB per l'importo di € 262.000,00 oltre IVA dovuta per legge.

Il diritto alla partecipazione in veste di quarta elica al LIVING LAB e alla esecuzione delle attività di cui all'azione 2 maturerà solo dopo l'ammissione a finanziamento del progetto esecutivo con apposito D.D.G. del Dipartimento Attività Produttive.

L'affidamento relativo alla presente procedura avrà durata: per l'azione 1 - 3 mesi dalla data di consegna dei lavori; per l'azione 2 - 24 mesi dalla data di consegna dei lavori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace.

Fasi della procedura

La soddisfazione dei bisogni descritti nei documenti di gara avverrà mediante l'indizione di una procedura di gara, ai sensi dell'art. 65 e s.m.i. del Codice articolata in fasi successive, di seguito indicate, con lo scopo di selezionare progressivamente le soluzioni migliori tra quelle proposte dai concorrenti ed individuare il miglior offerente.

FASE 1 - PREQUALIFICA: PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI ATTRAVERSO RISPOSTA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La FASE 1 è finalizzata alla selezione dei candidati che accederanno alla FASE 2, sulla base dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 6.2 del presente avviso e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.3 e 6.4.

Per la partecipazione alla FASE 1, i candidati dovranno presentare la propria domanda di partecipazione (Mod. 1), corredata del DGUE (Mod. 2).

FASE 2 - PRESENTAZIONE DEI PIANI DI ATTIVITA' DI MASSIMA

I candidati selezionati a seguito della FASE 1 riceveranno lettera di invito e disciplinare di gara utili alla presentazione dei propri progetti di massima, sulla base dell'insieme di informazioni e dei requisiti minimi della soluzione indicati dalla SA nell'ambito della documentazione tecnica che sarà loro messa a disposizione, che consentiranno di qualificare alla terza ed ultima fase della procedura da un minimo di 2 ad un massimo di 5 concorrenti.

La lettera di invito e disciplinare finalizzata alla presentazione di piani di attività di massima riporterà:

- in allegato l'ulteriore documentazione tecnica contenente gli elementi utili a definire la soluzione richiesta;
- il dettaglio delle modalità di presentazione dei progetti di massima e la specificazione dei criteri e modalità di valutazione degli stessi;
- l'indicazione delle modalità di negoziazione delle offerte iniziali di cui alla FASE 3;
- il dettaglio dei criteri di aggiudicazione del partenariato sulla base delle offerte finali di cui alla FASE 3. Entro la scadenza per la presentazione dei progetti di massima, sarà richiesta inoltre la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali di cui al successivo punto 6.3 e 6.4 dichiarati nella FASE 1: certificati di collaudo o di regolare esecuzione del cliente, da cui si evinca il possesso dei requisiti dichiarati.

FASE 3 - PRESENTAZIONE OFFERTE INIZIALI, NEGOZIAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE FINALI

I concorrenti individuati a seguito della FASE 2, in numero massimo di 5, riceveranno una richiesta di offerta in cui saranno invitati a presentare la propria offerta tecnica iniziale così come previsto dalla lettera d'invito di cui in precedenza.

Il contenuto delle offerte iniziali avanzate dai candidati in questa fase sarà soggetto a negoziazione, secondo le modalità indicate nella lettera di invito di cui alla FASE 2.

Durante la negoziazione potranno essere apportate modifiche alla documentazione tecnica messa a disposizione dalla SA, ad eccezione delle parti che stabiliscono i requisiti minimi della soluzione. Tali modifiche verranno comunicate a tutti gli offerenti ammessi, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. La negoziazione lascerà in ogni caso inalterati i criteri di aggiudicazione del partenariato.

I concorrenti al termine della negoziazione saranno invitati a presentare le proprie offerte finali.

Tali offerte finali verranno valutate secondo le modalità e i criteri di aggiudicazione previsti dalla lettera di invito/disciplinare di cui alla FASE 2.

Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi a partecipare alla procedura di pre-qualificazione gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice. Per operatore economico si intende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a rendere la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

In caso di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) ed c), il consorzio deve indicare per quali consorziati concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato previste e punite all'art. 353 c.p.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice. E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48, c. 9 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara sia del singolo che del raggruppamento.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

-nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

(cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

-nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

-nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Requisiti di partecipazione

6.1 Accertamento dei requisiti della procedura di selezione

Nella procedura oggetto del presente avviso è prevista la fase preliminare di qualificazione volta ad accertare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti previsti e dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del Codice.

I requisiti per la partecipazione sono:

a) Requisiti di ordine generale; b) Requisiti di idoneità professionale; c) Requisiti di capacità economica e finanziaria; d) Requisiti di capacità tecniche e professionale.

6.2 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Requisiti di ordine generale:

Tutti i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i requisiti d'ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice e ss.mm.ii..

Non sono ammessi a partecipare soggetti che siano privi di tali requisiti o che siano destinatari di provvedimenti interdittivi a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

Per i RTI, ancorché non costituiti, i consorzi ed i GEIE (Gruppo Europeo Interesse Economico) il possesso dei

requisiti d'ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che intendono raggrupparsi, così come indicato nel parere n. 159 del 17/12/2009 dell'AVCP ora ANAC.

Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice, il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere; a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Il possesso dei predetti requisiti di ordine generale va inteso come sussistente in capo a tutti i soggetti e per tutti i casi di cui all'art. 80 del Codice e ss.mm.ii..

Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

- per i soggetti non tenuti all'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il concorrente dichiara con espressa autocertificazione l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e contestualmente si produce copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

6.3 Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti di capacità "economico-finanziaria" ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4 lett. a) del Codice, indicati nei commi seguenti, richiesti a pena di esclusione dalla gara sono:

-stante la specificità e complessità del servizio, è richiesto un fatturato globale annuo realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi (2018-2019-2020) per i quali sia stato depositato il bilancio e/o presentate le dichiarazioni fiscali, pari ad euro 260.000,00 Tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito, deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capofila e in misura minima del 10% dalle mandanti. Nei casi di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto dall'art. 47 del Codice.

-un fatturato specifico annuo per servizi analoghi e coerenti con quelli previsti dalla categoria primaria della presente procedura (CVP 73100000-3) pari ad euro 130.000,00 realizzato negli ultimi tre anni (2018-2019-2020). Tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito, deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capofila e in misura minima del 10% dalle mandanti. Nei casi di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto dall'art. 47 del Codice.

6.4 Requisiti di capacità tecnico professionale

In considerazione delle caratteristiche del progetto e della procedura di affidamento adottata, assume fondamentale importanza selezionare operatori economici dotati di capacità tecnico-professionali idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo per la realizzazione del progetto.

Ciò premesso i requisiti di capacità "tecnico - professionale" ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del Codice, indicati nei commi seguenti, richiesti a pena di esclusione dalla gara sono:

1. avere preso parte e/o aver gestito iniziative relative ad attività di networking e cooperazione europea e/o internazionale.
2. aver partecipato o gestito progetti strategici nel campo della ricerca tecnologica ed innovativa.
3. gestione di processi di investimento produttivi per favorire integrazioni di filiere.
4. Esperienza in progetti e programmi di sviluppo locale per il tessuto produttivo.
5. Esperienza nella gestione di programmi quadro per l'innovazione imprenditoriale.
6. Esperienza in gestione ed esecuzione di processi di orientamento per la creazione d'impresa attraverso varie modalità come living lab, fab lab, incubatori, coworking, etc.....

Per ogni servizio dovrà essere specificato:

- descrizione puntuale del servizio;
- importo della propria quota lavori;
- data di esecuzione;
- destinatario/committente,

I REQUISITI DI CUI IN PRECEDENZA DOVRANNO ESSERE AUTOCERTIFICATI NEL DGUE, parte IV criteri di selezione, completando i campi relativi.

La successiva richiesta di dimostrazione dei requisiti da comprovare è data:

1) come previsto dalla delibera ANAC 157/2016, in via transitoria, dai certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all'articolo 6, comma 3, lett. a) della predetta delibera, inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE.

2) se si tratta di prestazioni rese a privati, mediante produzione di una dichiarazione resa dal privato o, in mancanza, dal concorrente, relativa all'effettiva prestazione del servizio.

La comprova dei requisiti su richiesti è data attraverso la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sulla base delle disposizioni contenute negli altri atti dell'autorità (ANAC), compresa la recente deliberazione n. 157 del 17.02.2016.

In caso di imprese di recente costituzione, il requisito di capacità tecnica e professionale si considererà soddisfatto anche se realizzato in un numero di anni inferiore a quello indicato (vedi deliberazione dell'AVCP n. 229 del 12.07.2007).

Il RUP escluderà dalla presente procedura i partecipanti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente avviso.

Avvalimento

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui avvalente ed ausiliaria facciano capo al medesimo raggruppamento.

In caso di avvalimento, al fine della dimostrazione dei requisiti il concorrente dovrà allegare, oltre a quanto richiesto nei precedenti punti, tutta la documentazione prevista all'art. 89, comma 1, del Codice:

- 1) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Modalità di partecipazione alla fase di pre-qualifica

Gli operatori che intendono qualificarsi alla partecipazione alla presente procedura dovranno registrarsi sulla piattaforma e-procurement: <https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it> per inviare entro le ore 13:00 del giorno 10.12.2021 la seguente documentazione:

- Istanza di partecipazione come da modello 1;
- DGUE come da modello 2.

La dichiarazione (Istanza di partecipazione), deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:

- di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice;
- dell'Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell'ambito di una Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
- da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l'Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d'Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove l'organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;

Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa, dal Legale Rappresentante:

- dell'Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell'Impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest'ultimo caso anche scansione dell'atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.

In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta, i documenti devono essere intestati a ciascuna delle imprese raggruppande/consorzianti, con obbligo di sottoscrizione da parte di ognuna di esse. In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario già costituiti, è sufficiente la sottoscrizione della sola Impresa mandataria o Consorzio. In caso di partecipazione di un Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice tali documenti dovranno essere intestati al e sottoscritti dal Consorzio medesimo.

Le dichiarazioni devono essere prodotte da tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio.

Comunicazioni e richieste di chiarimenti

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese esclusivamente attraverso la procedura telematica, sul sito <https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it> che hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante esclusivamente mediante la piattaforma telematica <https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it> entro le ore 12:00 del 03.12.2021. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 12:00 del 06.12.2021.

Responsabile unico del procedimento

Con Determinazione Sindacale n. 150 del 07.10.2021 è stato nominato il RUP, ai sensi dell'art.31 del Codice il Geom. Salvatore Zabelli c/o Comune di Bivona - Tel. 0922-1782152

Posta elettronica: bivona.prot@pec.it.

Allegati:

- Istanza di partecipazione (Mod. 1)
- DGUE (Mod. 2)

Bivona, li 23.11.2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Salvatore Zabelli
F.to digitalmente

IL DIRIGENTE
Geom. Giacomo Marretta
F.to digitalmente